



CITTÀ DI SIRACUSA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione nr. 54 del 17/07/2023

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.....	4
ART. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	4
ART. 4 - FORME DI GESTIONE.....	4
ART. 5 - RECUPERO BONARIO.....	5
ART. 6 - ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE.....	5
ART. 7 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI.....	5
ART. 8 - COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTI.....	6
TITOLO II – RATEIZZAZIONI.....	6
ART. 9 - RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO PER CARICHI ARRETRATI.....	6
ART. 10 – GARANZIE PER LA RATEIZZAZIONE.....	6
ART. 11 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	7
ART. 12 - SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE.....	8
ART. 13 – COMUNICAZIONE ED EFFETTI.....	9
TITOLO III - COMPENSAZIONE ED ACCOLLO.....	9
ART. 14 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	9
ART. 15 - COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUENTE.....	9
ART. 16 - COMPENSAZIONE DELL'UFFICIO.....	10
ART. 17 - ACCOLLO.....	12
TITOLO IV – MISURE DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLA VITTIME DELLA MAFIA E	

DELL'USURA.....	12
ART. 18 - MISURE DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLE VITTIME DEI REATI DI ESTORSIONE E/O USURA.....	12
TITOLO V – RISCOSSIONE VOLONTARIA, AGEVOLAZIONI E RIMBORSO.....	13
ART. 19 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA.....	13
ART. 20 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE.....	14
ART. 21 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE.....	14
ART. 22 - AGEVOLAZIONI IN CASO DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.....	14
ART. 23 – MODALITA’ DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....	15
ART. 24 - RIMBORSI.....	15
ART. 25 - INTERESSI.....	15
ART. 26 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO.....	16
TITOLO VI - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI.....	16
ART. 27 - OGGETTO.....	16
ART. 28 - CAUSE OSTATIVE.....	16
ART. 29- RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE.....	16
ART. 30 - ESIMENTI.....	19
TITOLO VII - DIRITTO D'INTERPELLO.....	19
ART. 31 - OGGETTO.....	19
ART. 32- MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO.....	19
ART. 33 - PROCEDURA ED EFFETTI.....	20
ART. 34 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI.....	20
ART. 35 - CONTENUTO DELLE ISTANZE.....	21
ART. 36 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE.....	21
TITOLO VIII- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	22
ART. 37- OGGETTO DELL'ADESIONE.....	22
ART. 38 - AMBITO DELL'ADESIONE.....	22
ART. 39 - COMPETENZA.....	22
ART. 40 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO.....	23
ART. 41 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO.....	23

ART. 42 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.....	23
ART. 43 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO.....	24
ART. 44 - CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	24
ART. 45 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO.....	25
ART. 46 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	25
ART. 47 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.....	25
TITOLO IX - RECLAMO E MEDIAZIONE.....	26
ART. 48 - OGGETTO.....	26
ART. 49 - EFFETTI.....	26
ART. 50 - COMPETENZA.....	27
ART. 51 - VALUTAZIONE.....	27
ART. 52 - PERFEZIONAMENTO E SANZIONI.....	28
TITOLO X - AUTOTUTELA.....	29
ART. 53 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA.....	29
TITOLO XI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.....	29
ART. 54 - OGGETTO.....	30
ART. 55 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	30
ART. 56 – COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA.....	31
ART. 57 – INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.....	31
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI.....	32
ART. 58 – PRINCIPIO FAVOR REI.....	32
ART. 59 - ENTRATA IN VIGORE.....	32

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali ai fini dell'applicazione del presente regolamento, quelle istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ART. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate extratributarie i Dirigenti ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Per le entrate patrimoniali l'accertamento è effettuato dal Dirigente competente.

ART. 4 - FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio comunale delibera le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e smi, inclusa la riscossione diretta.

2. La forma di gestione individuata per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di egualianza.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nell'atto di concessione o nel contratto di appalto di determinati servizi strumentali.

ART. 5 - RECUPERO BONARIO

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

ART. 6 - ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, mettendo a disposizione tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del tributo, anche mediante applicativi web di assistenza alla liquidazione del tributo e alla compilazione dei modelli di pagamento.
2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Settore di competenza non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

ART. 7 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI

1. Il Comune informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

ART. 8 - COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTI

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

TITOLO II – RATEIZZAZIONI

ART. 9 - RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO PER CARICHI ARRETRATI

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le entrate tributarie, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e D. Lgs. 26.2.1999, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse ai debitori, a specifica domanda degli stessi, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateizzazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) su istanza del debitore, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, autocertificata, e che non sia moroso rispetto a precedenti rateizzazioni;
 - b) la situazione di particolare difficoltà può essere riferita esemplificativamente a diminuzione del reddito familiare rispetto all'anno precedente, maggior carico familiare, situazione di disagio sociale, etc;
 - c) la somma dovuta oggetto dell'istanza di rateizzazione deve essere superiore ad euro 100,00;
 - d) di norma rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:
 - da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a 4 rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - oltre euro 20.000,01: fino a 72 rate mensili;

ART. 10 – GARANZIE PER LA RATEIZZAZIONE

1. La concessione della dilazione, se richiesta per un importo da rateizzare superiore a € 10.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della

rateizzazione aumentato di un semestre che copra l'intero importo della rateizzazione richiesta;

ART. 11 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di atto non ancora esecutivo deve essere presentata entro i termini di esecutività dell'atto ed entro tale termine deve essere versata la prima rata; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di dilazione, in caso di atto esecutivo, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive. In tale ipotesi, la prima rata, comprensiva degli eventuali oneri di riscossione, deve essere versata l'ultimo giorno del primo mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.
3. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata, comprensiva degli eventuali oneri di riscossione, deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento;
4. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata, comprensiva degli eventuali oneri di riscossione, deve essere versata entro l'ultimo giorno del primo mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza;
5. Nei casi suddetti, le rate mensili, successive alla prima, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui alla lettera a) dell'art. 9 la dilazione concessa per atti esecutivi ed ingiunzioni fiscali può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente, a condizione che non sia intervenuta decadenza, ai sensi del comma successivo;
7. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo della rateazione, il debitore riceve un sollecito, le cui spese di notifica sono a suo carico, in cui viene avvisato che decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato se entro 30 giorni non provvede ad effettuare il pagamento delle rate scadute e relative spese e ne fa pervenire copia all'ufficio nel medesimo termine. Trascorso infruttuosamente il termine del sollecito l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente

riscuotibile in unica soluzione tramite riscossione coattiva, a cui si applicheranno le ulteriori spese, e nell'ipotesi in cui si fossero applicate sanzioni ridotte l'importo da recuperare sarà calcolato con l'applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata. nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, verrà richiesta la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore. Se il debitore recupera le rate non pagate a seguito della notifica del sollecito per mancato pagamento, nel caso dovesse verificarsi il mancato pagamento di ulteriori due rate decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e senza ulteriore comunicazione si procederà alla riscossione coattiva dell'intero importo dovuto all'Ente, oltre le ulteriori spese per la procedura coattiva, entro 60 giorni dalla scadenza della seconda rata non pagata.

8. In caso di impossibilità, debitamente documentata, per il debitore di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal presente articolo, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili, con applicazione degli interessi di rateazione conteggiati al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno.
9. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
10. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
11. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo sopra descritte si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
12. Nel caso in cui gli atti siano relativi sia tributi che altre entrate patrimoniali arretrate, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione inoltrandole all'ufficio competente della relativa entrata.
13. Nelle ipotesi di rateizzazione di atti con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e/o accertamento con adesione qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

ART. 12 - SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE

1. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede entro 30 giorni dalla richiesta ad adottare il provvedimento di

concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego.

ART. 13 – COMUNICAZIONE ED EFFETTI

1. La comunicazione avviene all’interessato mediante notificazione con spese a carico del richiedente o gratuitamente tramite pec a scelta del contribuente da indicare nella domanda di rateizzazione. Il provvedimento di rateizzazione si perfeziona e acquista la sua efficacia con il puntuale pagamento della prima rata.

In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, l’affidamento può prevedere in capo al concessionario anche la gestione delle dilazioni di pagamento, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Per i debiti già iscritti a ruolo e trasmessi all’Agente della Riscossione esterno non è possibile procedure l’istanza di dilazione presso l’Ente.

La rateizzazione di entrate patrimoniali deve riguardare atti impositivi.

TITOLO III - COMPENSAZIONE ED ACCOLLO

ART. 14 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Fermo restando quanto dispone l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e s.m.i. in materia di compensazione fiscale, in applicazione dell’art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006 ed in attuazione dell’art. 8 comma 1, della legge 212/2000 è ammessa la compensazione tra crediti e debiti relativi, con le modalità ed i limiti ivi stabiliti. È, altresì, ammessa la compensazione sia da parte del Comune sia da parte del contribuente per crediti/debiti di natura tributaria con crediti/debiti di natura extratributaria.
2. L’iscrizione delle entrate e delle spese per i rimborsi nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. L’obbligazione tributaria può essere estinta mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che crediti e debiti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili.

ART. 15 - COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Il soggetto debitore, con esclusione dell’ipotesi di ruolo coattivo già divenuto esecutivo, nei termini di versamento della medesima, può chiedere di portare in detrazione dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative alla stessa o ad altra entrata tributaria, del medesimo anno o di annualità precedenti, senza interessi, purché il credito vantato non sia prescritto o non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento del tributo, una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall’Ufficio.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa ulteriore dichiarazione, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di applicazione di ciascuna compensazione.
4. L’Ufficio competente istruisce la pratica verificando l’esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, viene comunicato al contribuente interessato. Se la comunicazione non perviene al contribuente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, questi ha la facoltà di procedere con la compensazione, fermo ed impregiudicato il potere dell’Ufficio di effettuare controlli, verifiche ed accertamenti e di adottare gli atti conseguenti per l’eventuale recupero.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l’attività di accertamento del tributo o di recupero dell’entrata oggetto di compensazione.

ART. 16 - COMPENSAZIONE DELL’UFFICIO

1. L’Ufficio competente, prima di procedere al rimborso o erogazione di somme da questi amministrate, verifica che il contribuente non sia debitore di somme certe, liquide ed esigibili di propria competenza ed in caso affermativo notifica all’interessato la compensazione tra il credito ed il debito riscontrato.
2. I competenti Uffici comunali, prima di procedere alla liquidazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti ed altri atti che comportano maturazione di crediti, richiedono agli uffici che gestiscono le entrate comunali l’attestazione che non sussistono crediti dell’ente con riguardo al codice fiscale/partita iva dei soggetti interessati alla liquidazione alla data della richiesta, nel caso non sia istituito un meccanismo di controllo da adottare direttamente da parte dell’ufficio liquidatore. La modalità di verifica utilizzata deve essere citata nell’atto di liquidazione. Nel caso in cui l’Ente vanti crediti nei confronti del soggetto con specifica partita iva/codice fiscale, previa acquisizione della necessaria certificazione dell’ammontare del credito vantato dal Comune, l’ufficio liquidatore notifica tramite pec all’interessato che si procederà alla compensazione tra il credito ed il debito riscontrato.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione in materia di erogazione di contributi. Nel termine contributi non sono ricompresi quelli regionali afferenti ad Ortigia.

4. La compensazione avviene nel rispetto del principio di integrità del bilancio e provvedendo alle regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata per un importo pari alla compensazione effettuata.
5. Le superiori disposizioni si applicano anche al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente (nei limiti previsti dalla normativa vigente) e al pagamento dei compensi ai collaboratori e/o consulenti a qualunque titolo, limitatamente a somme certe, liquide ed esigibili da costoro dovute al Comune per entrate tributarie e patrimoniali. Le verifiche di cui al comma 2 vengono effettuate per il personale dipendente dall'ufficio del personale competente all'elaborazione della busta paga dei mesi di giugno e novembre, e per i collaboratori e consulenti dall'ufficio competente alla liquidazione dei compensi.
6. Si rinvia alle norme del codice civile per ciò che concerne la compensazione legale.

ART.16-BIS

1. La verifica di cui all'art. 16 precedente va eseguita con cadenza di 120 giorni. La correttezza certificata ha una validità temporale di 120 giorni da utilizzare per i pagamenti da eseguire fino alla data di scadenza.
2. La richiesta di verifica può essere avanzata anche in attesa di ricevere la fattura. Si può richiedere il pagamento contestuale ad un ordine lavori o fornitura ovvero ad una attività in corso.
3. Per le ditte beneficiarie di pagamenti ripetitivi, avviata la procedura, si potrà disporre il pagamento anche senza conclusione dell'iter di verifica; l'eventuale recupero potrà avvenire nella successiva liquidazione.
4. L'ufficio liquidatore procederà al pagamento, prescindendo dalla verifica, trascorsi dieci giorni di calendario dalle email di richiesta ai vari uffici.
5. L'ufficio liquidatore, in pendenza di ricorsi, procederà alla liquidazione prescindendo da eventuali compensazioni.
6. Dalla verifica devono essere escluse le somme da rimborsare derivanti dai depositi cauzionali e le somme per spese legali da pagare a seguito di sentenze di soccombenza dell'Ente.
7. Con cadenza mensile il servizio finanziario trasmetterà al settore "Entrate e Servizi Fiscali" ovvero ad altri uffici che hanno segnalato il credito liquido ed esigibile, la documentazione relativa alla compensazione/regolarizzazione contabile effettuata ai fini dell'aggiornamento delle banche dati dei contribuenti/contravventori.

8. Qualora dalla verifica risulti una irregolarità fino a € 100,00, l'ufficio liquidatore può procedere alla liquidazione senza ricorrere all'istituto della compensazione.
9. Le verifiche tributarie faranno riferimento soltanto ai seguenti tributi: TARI, CUP e IMPOSTA DI SOGGIORNO.
10. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività di impresa; nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
11. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi mediante esibizione delle quietanze di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tal caso, l'ufficio liquidatore dovrà trasmettere la documentazione al settore "Entrate" che provvederà a verificare la correttezza.

ART. 17 - ACCOLLO

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accolto; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - c) il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

TITOLO IV – MISURE DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLA VITTIME DELLA MAFIA E DELL'USURA

ART. 18 - MISURE DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLE VITTIME DEI REATI DI ESTORSIONE E/O USURA.

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti, che subiscono un danno a beni immobili o mobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
 - a) Esenzione dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) dovuta dalla vittima, della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI), per un periodo di cinque anni;
 - b) Piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di 5 anni per tributi pregressi.
2. Le esenzioni su indicate ai sensi della Legge 23/02/1999 n. 44 e successive modifiche ed

integrazioni sono concesse alle seguenti condizioni:

- a) Che La vittima abbia fornito all'autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie.
 - b) Che La vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10- quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.
3. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma dovrà essere certificato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.
 4. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte od orali su reati inerente il racket commessi da persone note o ignote è concessa, su richiesta, la sospensione immediata di tutti i tributi di cui al comma 1 iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui al comma 3.
 5. Le agevolazioni verranno concesse, con provvedimento del funzionario responsabile dietro presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione probatoria, indicata al comma 3 del presente regolamento.
 6. Il provvedimento perde efficacia e l'agevolazione sarà revocata nell'ipotesi in cui identica agevolazione dovesse essere riconosciuta da normativa statale o regionale o da provvedimento provinciale o di qualsiasi autorità. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, l'agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.

TITOLO V– RISCOSSIONE VOLONTARIA, AGEVOLAZIONI E RIMBORSO

ART. 19 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a euro 12,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
2. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 30,00.
3. I pagamenti delle somme dovute devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49

centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

ART. 20 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 21 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva, se istituito, comunica annualmente al Servizio Finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
4. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;

Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente precedente.

ART. 22 - AGEVOLAZIONI IN CASO DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. La Giunta comunale può deliberare agevolazioni dei tributi locali per i titolari di attività commerciali e artigianali, secondo quanto risulta dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche. La sede operativa delle attività commerciali ed artigianali agevolabili dovrà affacciarsi direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico.
2. La delibera di Giunta comunale deve contenere l'individuazione delle vie e delle piazze

interessate all'agevolazione, l'entità della stessa e il periodo temporale di riconoscimento dell'agevolazione. Nelle more dell'emanaione del provvedimento da parte dell'organo deliberante, il contribuente deve comunque effettuare i versamenti che saranno successivamente rimborsati d'ufficio dal Comune o dal soggetto che gestisce l'entrata.

ART. 23 – MODALITA' DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

1. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:

- a) spese di notifica;
- b) costi di riscossione;
- c) interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione;
- d) sanzioni amministrative;
- e) somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale

ART. 24 - RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Nel caso di rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante.
6. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 10,00 per la TARI ed a € 50,00 per l'IMU

ART. 25 - INTERESSI

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Gli interessi sui rimborsi decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 26 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

TITOLO VI -RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

ART. 27 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

ART. 28 - CAUSE OSTATIVE

1. Costituisce causa ostante al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

ART. 29- RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
2. In base al tempo intercorso tra la violazione di un obbligo fiscale e la sua successiva spontanea regolarizzazione da parte del contribuente, si distinguono diverse tipologie di ravvedimento, cui corrispondono quote via via decrescenti di abbattimento della sanzione:
 - a) **ravvedimento immediato:** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo; poiché in tal caso il ravvedimento rientra comunque nel primo scaglione del ravvedimento c.d. "breve", la sanzione già così abbattuta è poi ulteriormente ridotta ad 1/10 (art. 13, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997, in combinato disposto con art. 13, lett. a), D.Lgs. 472/1997);
 - b) **ravvedimento breve:** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo (art. 13, lett. a), D.Lgs. 472/1997);
 - c) **ravvedimento intermedio o trimestrale:** nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,

avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso, la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo (art. 13, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997);

- d) **ravvedimento annuale:** nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo (art. 13, lett. b), D.Lgs. 472/1997);
- e) **ravvedimento biennale:** nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo (art. 13, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997);
- f) **ravvedimento ultra-biennale:** nei casi in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo (art. 13, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997);
- g) **ravvedimento a seguito di omessa dichiarazione:** nei casi in cui la dichiarazione precedentemente omessa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo (art. 13, lett. c), D.Lgs. 472/1997).

	Tipologia	Adempimento	Termine	Sanzione abbattuta ad...
Tutti i tributi	Ravvedimento sprint	Omesso pagamento di tributi o acconti	15 giorni dall'omissione	1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo, ulteriormente ridotto ad 1/10
	Ravvedimento breve	Omesso pagamento di tributi o acconti	30 giorni dall'omissione	1/10 del minimo
	Ravvedimento intermedio	Omesso pagamento di tributi o acconti	90 giorni dall'omissione	1/9 del minimo
		tributi o acconti	oppure 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione	
		Errori od omissioni in dichiarazione	di presentazione della dichiarazione	

	Ravvedimento lungo	Omesso pagamento di tributi o acconti	1 anno dall'omissione oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del minimo
	Ravvedimento lunghissimo	Omesso pagamento di tributi o acconti	2 anni dall'omissione oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 del minimo
	Ravvedimento ultrabiennale	Omesso pagamento di tributi o acconti	Oltre 2 anni dall'omissione oppure oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/6 del minimo
Tutti i tributi	Ravvedimento a seguito di omessa dichiarazione	Dichiarazione omessa	90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione	1/10 del minimo

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, e deve essere inglobato con il tributo dovuto, nonché col pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione

giorno per giorno (dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di versamento).

3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

ART. 30 - ESIMENTI

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.

TITOLO VII - DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 31 - OGGETTO

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Siracusa.

ART. 32- MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrono condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Nel rispetto delle norme riguardanti la tutela e la riservatezza, l'ufficio competente renderà disponibile, in una apposita sezione del sito istituzionale del Comune, le risposte fornite ai contribuenti su materie e aspetti di applicazione dei tributi particolarmente controversi. Tali risposte, a parità di situazioni, assumono pertanto carattere di generalità e di vincolatività per l'azione del comune, e costituiranno punto di riferimento per tutti coloro che si trovano nella medesima situazione. A tale scopo, i contribuenti, prima

di esercitare il diritto di interpello avranno cura di consultare l'apposita sezione.

ART. 33 - PROCEDURA ED EFFETTI

- 1 L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
- 2 Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a rifiuto, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- 3 Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
- 4 La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
- 5 L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

ART. 34 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

- 1 Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
- 2 L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano

valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

ART. 35 - CONTENUTO DELLE ISTANZE

- 1 L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b. l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
- 2 All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione precedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
- 3 Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 36 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. Le istanze di cui ai precedenti articoli sono inammissibili se:
 - a. sono prive dei requisiti specificati nell'articolo relativo al contenuto delle istanze;
 - b. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

- c. hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - d. vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - e. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO VIII- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 37- OGGETTO DELL’ADESIONE

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell’art. 50 della Legge 449/97 e dell’art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell’istituto dell’accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni. L’accertamento con adesione è introdotto nell’ordinamento comunale con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997. Non si applicano le disposizioni sull’invito al contraddittorio indicate nell’art.5ter del d.lgs. 218/1997.

ART. 38 - AMBITO DELL’ADESIONE

1. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone l’esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell’istituto le questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell’operazione.

ART. 39 - COMPETENZA

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

ART. 40 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

ART. 41 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrono i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

ART. 42 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziati controlli, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non proceduto dall'invito

a comparire per l'adesione può formulare istanza di accertamento con adesione adeguatamente motivata pena inammissibilità, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente di primo grado.

3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
8. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
9. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

ART. 43 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

ART. 44 - CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con

adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. La definizione vale solo per gli anni d'imposta oggetto di accertamento con adesione.

ART. 45 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

ART. 46 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

ART. 47 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad

impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. La definizione non esclude l'esercizio di un ulteriore azione accertatrice:

- a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO IX - RECLAMO E MEDIAZIONE

ART. 48 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Siracusa nei limiti di valore indicati dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

ART. 49 - EFFETTI

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica,

termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

ART. 50 - COMPETENZA

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare: Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria; Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

ART. 51 - VALUTAZIONE

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;

- b) al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
- a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

ART. 52 - PERFEZIONAMENTO E SANZIONI

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo

previsto dalla legge.

TITOLO X - AUTOTUTELA

ART. 53 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - c) vi è pendenza di giudizio;
 - d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

TITOLO XI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 54 - OGGETTO

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La riscossione coattiva delle entrate che non può avvenire a seguito di accertamenti esecutivi – ad esempio per le contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il cui titolo esecutivo è il verbale d'accertamento e le sanzioni amministrative per le quali costituiscono titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione legge 689/1991 fondata sul verbale di accertamento - può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente, se istituito, anche tramite affidamenti a soggetti esterni.
4. Qualora la riscossione coattiva venga assegnata alla competenza dell'Ufficio Entrate Riscossione coattiva:
 - a) l'ingiunzione fiscale nei casi in cui non è possibile emettere l'accertamento esecutivo (violazione di regolamenti, sanzioni al codice della strada ecc.) compete e viene sottoscritta dal Funzionario responsabile del settore " Entrate e Servizi Fiscali", sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente;
 - b) sono attribuite al funzionario responsabile dell'Ufficio Entrate Riscossione coattiva tutte le attività connesse alla riscossione sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente.
 - c) Nelle more dell'istituzione dell'ufficio Entrate riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale avviene tramite iscrizione a ruolo ed è gestita dal dirigente a cui compete l'entrata.

ART. 55 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Laddove il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento, non delibera l'affidamento all'esterno della riscossione coattiva, la giunta municipale nell'ambito del Piano della performance assegna gli obiettivi per la gestione internalizzata della riscossione coattiva tenuto conto delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali dell'Ente, e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, tutti gli atti del procedimento di riscossione coattiva, anche a rilevanza esterna, sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo o dal Responsabile dell'entrata.
3. Il funzionario della riscossione provvede alle azioni cautelari e alla notifica e all'esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, nonché a dare impulso, laddove necessario, al pubblico incanto per la vendita dei beni.

ART. 56 – COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

ART. 57 – INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

1. Le disposizioni relative agli interessi e agli oneri e spese, nonché quelle relative al discarico, si applicano anche alle ingiunzioni, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui agli “Accertamenti esecutivi tributari” e agli “Accertamenti esecutivi patrimoniali” con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 58 – PRINCIPIO FAVOR REI

1. Resta impregiudicata la possibilità di applicare il principio del *favor rei* qualora il presente regolamento sia più favorevole al contribuente rispetto ai regolamenti previgenti.

ART. 59 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutorietà della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Di Gaudio
firmata digitalmente

GIUSEPPE 
DI GAUDIO
Firmato digitalmente
da GIUSEPPE DI
GAUDIO
Data: 2023.07.20
08:54:53 +02'00'

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Danila Costa
firmata digitalmente
Firmato digitalmente da:Danila Costa
Organizzazione:COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data:20/07/2023 13:18:06



La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**

CITTA' DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

D.P. N. 512/Gab del 20/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Danila Costa
firmata digitalmente
Firmato digitalmente da:Danila Costa
Organizzazione:COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data:20/07/2023 13:18:30

N. 54

del 17/07/2023

OGGETTO: Modifica ed integrazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 7/12/2022.

L'anno duemilaventitre, il giorno **17 Luglio 2023** alle ore **12.10 e ss.** in seduta tenutasi in videoconferenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi degli artt. 97 comma 4^a, lettera a) del T.U.LLO.EE.LL. approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000, 24 - commi 4^a e 5^a - dello Statuto Comunale, il Segretario Generale Dott.ssa Danila Costa, presente presso la Sede del Comune di Siracusa e collegato in videoconferenza, che cura la redazione del presente verbale.

Accertata dal Segretario Generale la presenza in videoconferenza del Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Di Gaudio, ai sensi del vigente " Regolamento del funzionamento delle sedute del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale con collegamento telematico a distanza ".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Di Gaudio

VISTO l'art. 7 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) che prevede che " Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni ";

VISTO l'art. 12 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) : “ Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa ”;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato richiamato nella Circolare 33/2022 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 19/04/2022 che stabilisce che gli “ Enti Locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse;

VISTO il Regolamento del funzionamento delle sedute del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale con collegamento telematico “ a distanza ” , approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 dell'8/06/2022;

ESAMINATA l'allegata proposta del **Settore Entrate e Servizi fiscali n. 65 dell' 11/07/2023** e ritenuti fondati i motivi d'urgenza rappresentati dal Dirigente proponente nella mail del 17/07/2023 relativamente ai tempi previsti per il pieno funzionamento del Consiglio Comunale con il termine indifferibile di approvazione del bilancio di previsione fissato al 31/07/2023, termine ultimo per l'approvazione o la modifica delle aliquote, tariffe e regolamenti tributari;

PRESO ATTO delle motivazioni sopra esposte;

VALUTATA la propria competenza al fine di non arrecare un danno patrimoniale all' Ente;

PRESO ATTO che la proposta è munita dei pareri di Regolarità tecnica ex art. 1 c. 1, lett. i) della L.R. N. 48 dell'11.12.1991 e di Regolarità contabile ai sensi dell' art. 12 della L.R. N. 30 del 23.12.2000, firmati dai Dirigenti dei relativi Settori;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori legali dei conti sulla proposta n. 65 dell'11/07/2023 con verbale n. 55 del 14/07/2023;

FATTO PROPRIO il contenuto della proposta e ritenuti esistenti motivi di urgenza per l'approvazione dell'atto deliberativo;

VISTO il D.P. N. 512/Gab del 20/02/2020 – del Presidente della Regione Siciliana, di scioglimento del Consiglio Comunale di Siracusa e nomina del sottoscritto a Commissario Straordinario in sostituzione dell'organo consiliare, fino alla sua naturale scadenza;

Visto l'O.R.EE.LL;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e sue mm.ed ii.;

D E L I B E R A

- 1) Approvare la proposta **n. 65 dell' 11/07/2023** che ha per oggetto: " **Modifica ed integrazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 7/12/2022** " che si allega al presente atto deliberativo, di cui forma parte integrante e sostanziale, apponendo alla proposta ed al presente verbale la propria firma digitale ai sensi e per gli effetti dell' art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale e successivo inoltro del documento debitamente sottoscritto in formato elettronico per via telematica al Segretario Generale;

- 2) DICHIARARE **immediatamente eseguibile** l'adottata deliberazione, in considerazione dei motivi di urgenza esplicitati nella proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L.R. n. 44 del 03.12.1991.